



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 5 DI DATA 25 Marzo 2016

O G G E T T O:

Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9: articolo 23, comma 3 e articolo 82, comma 13 bis. Individuazione dei possibili interventi tecnici di competenza dei Vigili del Fuoco e approvazione del relativo elenco, nonché approvazione del protocollo riguardante le procedure di allertamento relative all'individuazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco - Permanenti e/o Volontari - che sono chiamati a fornire la prima risposta.

Premessa.

Il comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale sulla protezione civile (n. 9/2011) stabilisce che il dirigente generale della protezione civile, *"su proposta del responsabile della centrale unica di emergenza, adotta uno o più protocolli riguardanti le procedure di allertamento, predisposti in collaborazione tra la centrale unica, il corpo permanente e la federazione dei corpi volontari"*. La redazione di detti protocolli avviene secondo criteri stabiliti dalla Giunta nell'ambito del Piano di protezione civile provinciale.

Il Piano di protezione civile provinciale non è stato ancora formalmente approvato dalla Giunta ma sono state approvate, con deliberazione n. 1937 del 2.11.2015, le linee-guida per la redazione dello stesso, all'interno delle quali trova posto un "quaderno" che descrive le attività delle Centrali Operative 115, 118 e della Centrale Unica di Emergenza. L'organizzazione della Centrale Unica di Emergenza è stata modificata rispetto all'impianto originariamente previsto dal citato art. 23 della l.p. 9/2011, con l'introduzione nella medesima legge, avvenuta con la legge finanziaria provinciale per il 2016, del comma 13 bis dell'art. 82, il quale stabilisce che la centrale unica opererà come "Call Center Laico", svolgendo il servizio continuato di ricezione al numero unico di emergenza (112) delle richieste di soccorso tecnico e sanitario urgenti, ne accerta tipologia, localizzazione del chiamante, ecc. e le smista alle Centrali Operative di competenza, alle quali rimane in capo l'organizzazione dei soccorsi.

Le modifiche delle "modalità di funzionamento" della Centrale Unica di Emergenza, introdotte con il citato comma 13 bis dell'art. 82 della l.p. 9/2011, fanno sì che le proposte al dirigente generale della protezione civile sulle varie procedure di allertamento che riguardino l'organizzazione dei soccorsi che sono totalmente a carico alle singole Centrali Operative, vengano effettuate dalle Centrali Operative medesime.

Fra i protocolli relativi alle procedure di allertamento ce n'è uno particolarmente importante ed urgente - che riguarda in toto i soli Vigili del Fuoco e la Centrale Operativa 115 - che deve stabilire le modalità di intervento dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e del Corpo dei Vigili del Fuoco Permanenti, a seconda del tipo di evento che deve essere fronteggiato e del luogo in cui esso si manifesta. L'individuazione, quindi, della casistica degli interventi possibili sul territorio provinciale (e nei territori limitrofi nei quali i Vigili del Fuoco possono essere chiamati ad intervenire), di quelli che per complessità, estensione, gravità e specializzazione (art. 58, comma 3, lettere b) e c) della l.p. 9/2011) devono vedere impegnato anche il Corpo dei VVF Permanenti e di quelli che devono essere affrontati dai Corpi dei VVF Volontari, è di competenza dei soli Vigili del Fuoco ed è avvenuta nel corso di numerosi incontri di un gruppo di lavoro "misto" VVF Permanenti e VVF Volontari.

Innanzitutto il gruppo di lavoro ha individuato e catalogato tutti i possibili interventi tecnici di competenza dei Vigili del Fuoco: si è fatto riferimento agli interventi previsti nel Fire Priority Dispatch System, Versione 6.1, della International Academies of Emergency Dispatch (IAED), adattandoli opportunamente alla realtà territoriale e organizzativa della Provincia autonoma di Trento. Ne è uscito l'elenco

di tutti i possibili eventi da fronteggiare, elenco che si propone di approvare con il presente atto.

Considerato che per tutti gli interventi previsti nell'elenco sopra citato il Corpo locale dei Vigili del Fuoco Volontari è sempre e comunque allertato, il gruppo di lavoro ha stabilito, per ciascun intervento, la necessità o meno del coinvolgimento (come prima risposta) anche dei VVF Permanenti a seconda che l'intervento in questione abbia o meno le caratteristiche di cui alle lettere b) e c), del comma 3, dell'art. 58 della l.p. 9/2011 e, cioè, rappresenti un "intervento tecnicamente o organizzativamente complesso, esteso o grave, o che necessita di supporto specialistico": ciò è avvenuto esaminando nel dettaglio ciascun intervento e, sulla scorta dell'esperienza acquisita in eventi simili già affrontati in passato, individuando quelli nei quali si ritiene necessaria la partenza, come prima risposta, anche dei VVF Permanenti.

Beninteso che, nel caso in cui la Centrale Operativa 115 classificasse l'evento come uno di quelli per i quali è prevista la partenza anche dei VVF Permanenti, qualora i VVF Volontari, presumibilmente arrivati per primi sul luogo dell'incidente, lo ridimensionassero sì da farlo rientrare in uno di quelli per i quali non fosse prevista la partenza dei VVF Permanenti, questi ultimi ritornerebbero immediatamente in caserma per essere pronti ad affrontare eventuali altri interventi in cui fosse necessaria la loro presenza. Stiamo ovviamente parlando della prima risposta ad un evento, rimanendo salve tutte le altre considerazioni ed attività in merito alla eventuale partenza comunque dei VVF Permanenti nel caso dell'aggravamento di un evento inizialmente giudicato lieve o delle necessità legate agli aspetti di Polizia Giudiziaria, o su richiesta degli stessi Corpi VVF Volontari.

La classificazione degli interventi tecnici come qui sopra descritta, comprensiva dell'individuazione di quelli per i quali si ritiene necessaria l'attivazione anche dei VVF Permanenti, è stata riassunta nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Esso rappresenta, però, solo la prima fase delle procedure di allertamento per i VVF. Infatti, dopo questa prima fase, dovrà esserne attivata una seconda che vedrà impegnate le Unioni distrettuali e i Corpi dei VVF Volontari, al fine di stabilire quali Corpi e con quali mezzi dovranno intervenire, in funzione del tipo di evento da fronteggiare, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si manifesta, ecc. Solamente dopo che l'allegato elenco sarà completato con i dati sopra evidenziati (l'inserimento dei dati avverrà, da parte dei VVF Volontari, su una piattaforma informatica già predisposta), lo stesso diverrà pienamente operativo e costituirà la procedura alla quale la Centrale Operativa 115 si dovrà attenere nel caso di allertamento dei VVF per tutti gli eventi previsti nell'elenco stesso. Peraltro, al fine di impratichire gli operatori della Centrale 115, l'allegato elenco deve costituire per gli stessi operatori riferimento fin da subito per attivare - attraverso una fase sperimentale e tenendo conto che la variabile "tempo" sarà compiutamente considerata nella II fase (vedi oltre) - la partenza dei VVF Permanenti nei casi previsti.

Nel corso dell'attività svolta dal gruppo di lavoro è emersa la seguente problematica, sollevata dai rappresentanti dei VVF Permanenti presenti nel gruppo. Essi hanno ritenuto che i VVF Permanenti debbano intervenire (stiamo parlando di prima risposta all'evento) non solo in tutti gli interventi presenti nell'elenco per i quali è prevista la loro partenza, ma anche negli interventi in cui la loro partenza non

sarebbe prevista, nel caso in cui si possa però presumere il loro arrivo sul posto dell'evento prima dell'arrivo dei VVF Volontari competenti per territorio. In altre parole, i rappresentanti dei VVF Permanenti, pur concordando sulle conclusioni cui è giunto il gruppo di lavoro in termini di suddivisione degli interventi fra gravi/specialistici (per i quali si ritiene necessaria la partenza anche dei VVF Permanenti) e non, ritengono indispensabile introdurre in tale distinzione anche la variabile "tempo".

Si ritiene che la variabile "tempo", nell'ottica di dare la migliore risposta al cittadino che ha bisogno di soccorso, sia ovviamente fondamentale, ma dovrà essere considerata dalle Unioni distrettuali e dai singoli Corpi dei VVF Volontari nel momento in cui dovranno "popolare" (II fase) la procedura di allertamento, con l'introduzione dei dati riguardanti i Corpi, i mezzi, ecc. che saranno chiamati ad intervenire. Tanto per fare un esempio, in presenza di un evento per il quale, nell'elenco che qui si approva, sia stata prevista (come prima risposta) la partenza dei soli VVF Volontari, ma il Corpo VVF individuato ad intervenire ritenesse che, per tipo di evento, distanza da Trento, esperienza in eventi simili precedentemente verificatisi, eventuali momentanee carenze organizzative, ecc. fosse più efficace, in termini di pronta risposta al cittadino bisognoso di aiuto, la presenza anche dei VVF Permanenti, non ha che da segnalarlo e "scriverlo" nella II fase della procedura di allertamento. E' quindi del tutto evidente - nella fase di "popolamento" della procedura (II fase) da parte delle Unioni distrettuali e dei Corpi VVF Volontari - quanto sia importante la consapevolezza degli eventuali propri limiti ma, anche, della propria preparazione e professionalità, con lo scopo ultimo di fornire la migliore risposta a chi ha bisogno di soccorso. Le problematiche connesse alla variabile "tempo", come qui sopra riassunte, risultano più evidenti per i Corpi dei VVF Volontari che operano sul territorio del Comune di Trento, data la loro vicinanza alla caserma dei VVF Permanenti, per cui si ritiene indispensabile, prima del "popolamento" della procedura (II fase), una disamina preventiva congiunta Volontari/Permanenti, limitatamente al territorio comunale di Trento.

Sui contenuti dell'elenco allegato si è espressa favorevolmente la Federazione dei Corpi dei VVF Volontari della Provincia di Trento, con nota prot. n. 309 MD/EP del 23 marzo 2016, ed il Corpo dei VVF Permanenti, con nota del 22 marzo 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE

- visti gli articoli 23, comma 3, e 82, comma 13 bis, l.p. 1 luglio 2011, n. 9;
- vista la delibera della Giunta provinciale n. 1937 del 2 novembre 2015;
- visti i pareri favorevoli espressi dalla Federazione dei Corpi dei VVF Volontari della Provincia di Trento e dal Corpo VVF Permanenti;
- visti gli altri atti citati in premessa,

d e t e r m i n a

1. di approvare l'allegato elenco denominato "Classificazione degli interventi tecnici ed individuazione di quelli che devono prevedere la prima risposta anche da parte del Corpo dei VVF Permanenti";

2. di dare atto che l'allegato di cui al precedente punto 1. costituisce la prima parte delle procedure di allertamento per i VVF;
3. di incaricare la Federazione dei Corpi dei VVF Volontari della Provincia di Trento di completare le procedure di allertamento (seconda parte) con l'introduzione dei dati individuati in premessa;
4. di incaricare il Servizio Antincendi e Protezione civile di adottare, tramite la propria Centrale Operativa 115, le indicazioni contenute nell'elenco di cui al precedente punto 1., tenendo conto che la "variabile tempo", come definita in premessa, diverrà operativa solo con la seconda parte;
5. di inviare il presente provvedimento al Corpo VVF Permanenti, alla Federazione dei Corpi dei VVF Volontari della Provincia di Trento e alla Centrale Unica di Emergenza.

RBE

IL DIRIGENTE GENERALE
Roberto Bertoldi